

***“Legislazione e deontologia
nella
professione di Ingegnere”***

INDICE

PREMESSA

1. **Storia dell'istituzione dell'Ordine degli Ingegneri**
2. **Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri**
 - 2.1. Stato giuridico dell'Ordine
 - 2.2. Compiti del Consiglio dell'Ordine
 - 2.3. Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Liguria
 - 2.4. Commissioni consultive dell'Ordine di Genova
3. **L'Albo Professionale**
 - 3.1. Struttura dell'Albo
 - 3.2. Requisiti per l'iscrizione all'Albo
 - 3.3. Titoli professionali
 - 3.4. Obbligatorietà di iscrizione all'Albo
4. **Esercizio abusivo della professione**
5. **Giudizi disciplinari**
6. **Deontologia professionale**
 - 6.1. Codice Deontologico
7. **Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri**
 - 7.1. La legislazione del C.N.I.
 - 7.2. Composizione del C.N.I.
 - 7.3. Assemblea dei Presidenti degli Ordini
8. **Le Federazioni Regionali degli Ordini**
9. **Competenze dell'Ingegnere**
 - 9.1. Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537, al CAPO IV "Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto"
 - 9.2. Abilitazione dell'ingegnere nelle costruzioni navali
 - 9.3. Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
 - 9.4. Campi di attività nella professione dell'ingegnere
10. **Responsabilità dell'Ingegnere**
11. **La tariffa professionale**
 - 11.1. Onorari a percentuale
 - 11.2. Onorari a vacanza
 - 11.3. Onorari a discrezione
 - 11.4. Spese
 - 11.5. Codice Lavori pubblici
 - 11.6. Osservazioni
12. **Forme di esercizio della Professione di Ingegnere**
 - 12.1. Libero Professionista
 - 12.2. Raggruppamento temporaneo di Professionisti
 - 12.3. Dipendente di Pubbliche Amministrazioni
 - 12.4. Dipendente di Aziende Private
13. **L'Esame di Stato**
14. **Bibliografia e riferimenti normativi**

ALLEGATI

PREMESSA

La legislazione italiana relativa all'ordinamento della professione di Ingegnere, risalente ad oltre ottant'anni, è oggi in via di aggiornamento, sia per l'impulso ineluttabile dato dalle profonde modificazioni ed innovazioni intervenute nelle discipline che caratterizzano l'ingegneria moderna, sia per effetto degli interventi di omogeneizzazione delle normative vigenti nei diversi Stati dell'Unione europea in tema di lavoro, professione ed attività ingegneristiche in genere, attualmente in elaborazione al Parlamento europeo.

Il DPR 5 Giugno 2001 n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", prevede al comma 3 degli art.li 47 e 48 che il candidato all'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, sia nella sezione A (laureati quinquennali) che nella sezione B (laureati triennali e diplomati universitari), debba sostenere in sede di Esame di Stato anche una prova orale avente come oggetto la legislazione e la deontologia professionale.

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha stabilito nuove regole per le elezioni degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale Ingegneri determinando la composizione e la durata dei Consigli stessi.

Le seguenti note, che riportano le principali disposizioni di legge che disciplinano la professione di Ingegnere, sono rivolte a tutti i giovani colleghi Ingegneri che si apprestano a sostenere l'ultimo esame della carriera scolastica, nella convinzione di poter affrontare con serenità e preparazione le innumerevoli prove che la "vita professionale" riserverà loro.

L'Ordine degli Ingegneri, in virtù del proprio ruolo istituzionale assegnatogli dallo Stato Italiano, rimarrà sempre e comunque un punto di riferimento a servizio dei Colleghi nell'esercizio della professione svolto sia in forma libera che in dipendenza pubblica o privata.

1. Storia dell'istituzione dell'Ordine degli Ingegneri

L'Ordine degli Ingegneri nella sua attuale configurazione giuridica è stato istituito con la Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti".

L'art. 2 recita:

"E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti iscritti nell'albo di ogni provincia."

Già prima del compimento dell'unità d'Italia si erano costituite, in varie città, associazioni e collegi d'ingegneri.

A Genova la Società degli Ingegneri Architetti Civili viene fondata il 18 Dicembre 1855 e con Regio Decreto del 17 Febbraio 1857 Vittorio Emanuele II ne autorizza lo statuto.

Nel congresso tenutosi a Firenze nel 1875 nasce l'esigenza dell'istituzione di un Albo degli Ingegneri.

In seguito, il 16 Luglio 1902 viene costituito il Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Genova, successivamente approvato con Regio Decreto il 24 ottobre 1903.

Si deve però attendere il 1904 quando l'On. Ing. Luigi De Seta presenta alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto, mai convertita in legge, con la seguente motivazione:

" ... allo scopo di garantire, oltre i diritti di chi ha lavorato per acquistare un titolo, l'incolumità personale e le finanze pubbliche e private, le quali sono minacciate dall'ignoranza di coloro che, senza titolo, esercitano abusivamente la professione"

In sostanza l'Ordine ha lo scopo di garantire i cittadini che coloro che sono iscritti nell'Albo sono abilitati ad esercitare la professione di ingegnere e non operano abusivamente.

Questo sarà poi lo spirito che animerà le successive proposte, inclusa quella del 1922 che ha generato la Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti" alla quale ha fatto seguito il Regio decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537 "Regolamento per le professioni di Ingegnere ed Architetto".

Di fatto gli Ordini si verranno a costituire nel 1926.

In particolare l'Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova è stato istituito con ordinanza del Primo presidente della Corte d'Appello di Genova il 20 Ottobre 1926.

Da poco nati ed appena operanti, interviene il regio Decreto 27 Ottobre 1927 n. 2145 "Norme per il coordinamento delle leggi e del regolamento sulle professioni di ingegnere ed architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti", che separa gli Albi degli Ingegneri e degli Architetti che, dal quel momento, pur avendo legislazione in comune, avranno istituzioni indipendenti.

Contemporaneamente gli Ordini vengono a far parte del sistema corporativo e confluiscono nelle Associazioni Sindacali Fasciste.

Si formano così due organismi coesistenti che si ripartiscono i compiti istituzionali dell'Ordine:

- una giunta preposta alla tenuta dell'Albo
- il Sindacato Fascista Ingegneri facente capo alla Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti

Già nella fase finale della seconda guerra mondiale, nelle province meridionali sotto la sovranità del Regno d'Italia, vengono ricostituiti gli Ordini secondo le primitive leggi istituzionali (L. 1395 / 1923 e R.D. 2537 / 1925) modificate dal Decreto Legislativo

Luogotenenziale 23 Novembre 1944 n. 382 per quanto concerne le modalità elettive e la composizione del Consiglio.

Al termine degli eventi bellici si sono gradualmente tenute le prime elezioni dei rinnovati Consigli e, tali ordinamenti, sono stati ribaditi da una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 23 Luglio 1946.

Date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali.

Ordine / Collegio	Anno di Costituzione
• Notai (*)	1913
• Ingegneri	1923
• Architetti	1923
• Chimici	1928
• Geometri	1929
• Periti Industriali	1929
• Avvocati e Procuratori (**)	1933
• Medici Chirurghi (°)	1946
• Veterinari	1946
• Farmacisti	1946
• Dottori Commercialisti	1953
• Ragionieri e Periti Commerciali (°°)	1953
• Giornalisti	1963
• Geologi	1963
• Biologi	1967
• Dottori Agronomi e Dottori Forestali	1976
• Odontoiatri	1986
• Psicologi	1989

(*) La prima regolamentazione della professione di Notaio è datata 1879

(**) La Legge 8 Giugno 1874 n. 938 disciplina la professione di Avvocato e Procuratore Legale

(°) La prima regolamentazione della professione di Medico è del 1910

(°°) La prima regolamentazione della professione di Ragioniere è del 1906

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

2.1 Stato giuridico dell'Ordine

Innanzitutto è opportuno chiarire la collocazione giuridica dell'Ordine degli Ingegneri nelle istituzioni.

Alla palese domanda di che cosa sia un Ordine, anche fra gli stessi Ingegneri, si ottengono delle risposte che evidenziano una scarsa conoscenza della materia.

L'Ordine non è una libera associazione, né un sindacato, né una corporazione né tanto meno un club di ingegneri, ma un organo dello Stato Italiano.

Più precisamente gli Ordini Professionali sono "**Enti Pubblici non economici**"; tali infatti sono stati definiti dalle Leggi 20 marzo 1970 n. 75 e 20 Marzo 1975 n. 70 .

Pertanto, essendo l'Ordine un Ente Pubblico, sottoposto a controllo del Ministero della Giustizia, ed essendo un organo ausiliario dello Stato, i suoi compiti ed il suo funzionamento sono regolati da leggi dello Stato Italiano.

Ne consegue che tutte le modifiche ed aggiornamenti alle leggi istituzionali ed ai regolamenti degli Ordini Professionali possono aver luogo solamente mediante la promulgazione di altre leggi, quindi attraverso l'intervento del Parlamento.

Per i suddetti motivi non hanno senso le sollecitazioni fatte agli Ordini circa la modifica dei propri regolamenti, in parte obsoleti e non più aderenti alla realtà dell'ingegneria attuale.

2.2 Compiti del Consiglio dell'Ordine

Gli iscritti all'Albo eleggono i propri rappresentanti in Consiglio.

I compiti sono principalmente regolati dalla Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 e dal Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537.

Precisamente l'art. 5 della Legge 1395/1923 definisce al Consiglio le seguenti attribuzioni:

- formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni;
- definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d'iscrizione) per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
- amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- a richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese (taratura parcelle);
- vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla Legge 28 Giugno 1874 n. 1938, per quanto applicabili

L'art. 37 del R.D. 2537/1925, riprendendo le funzioni stabilite dall'art 5 della Legge 1395/1923, precisa inoltre quali compiti per il Consiglio:

- la repressione dell'uso abusivo del titolo di ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria
- la compilazione, ogni triennio, della tariffa professionale **che è divenuta unica e non più triennale per tutte le province** a norma del R.D. 2145/1927 recepito nella L. 143/1949 e successive modificazioni e integrazioni
- rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere

Dalla normativa di legge di pertinenza si evince chiaramente che l'Ordine può esercitare il proprio controllo e la sua giurisdizione solo esclusivamente nei riguardi degli iscritti, non avendo alcun potere su persone non iscritte, enti, aziende pubbliche o private.

Il Consiglio dell'Ordine, legalmente rappresentato dal Presidente, ha però il preciso dovere, impostogli per legge, pena l'incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio, di presentare esposto all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa (TAR) in tutti i casi in cui venga comunque a conoscenza di usurpazione del titolo, di esercizio abusivo della professione o di non rispetto delle leggi relative all'esercizio della professione di ingegnere.

L'Ordine non può disporre l'intervento della Polizia Giudiziaria, ma può indirettamente provocarlo rivolgendosi alla Magistratura che, valutati i fatti sulla base del diritto, prenderà i provvedimenti più opportuni.

Per quanto si riferisce ai rapporti con non iscritti l'Ordine può, anzi deve, rivolgersi a persone, enti o aziende, richiamando il rispetto delle disposizioni di legge in materia di corretto esercizio della professione e di legittima attribuzione del titolo di ingegnere, denunciando gli eventuali abusi dei quali venisse a conoscenza.

Fra i doveri di ciascun Ordine Provinciale è prioritario quello di affiancare e sostenere il Consiglio Nazionale in quelle attività d'interesse della categoria, soprattutto per quanto riguarda l'esame e la preparazione delle proposte legislative che coinvolgono la professione dell'ingegnere.

Anche se non esplicitamente espresso nella legislazione costitutiva, rientrano nei doveri:

- partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere designando le terne di membri effettivi della Commissione giudicatrice.
- promozione culturale e tecnico-normativa mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
- organizzazione di specifici corsi abilitanti previsti dalla Legge (L. 818/84, ex D.Lgs. 494/96, ex D.Lgs 626/94, ora confluiti nel D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

Come si osserva l'Ordine è dotato di poteri limitati; per contro i doveri derivanti dai suoi compiti istituzionali sono innumerevoli e lo pongono al servizio dei cittadini ed a tutela della professionalità ed onorabilità degli ingegneri in quanto categoria e non come singoli.

2.3 Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Liguria

quadriennio 2009 - 2013

Consiglio dell'Ordine della provincia di Genova

Francesco BOERO	Presidente
Giorgio MOZZO	Vice Presidente
Marco SARTINI	Vice Presidente
Roberto ZANARDI	Consigliere Segretario
Gianluigi CALZETTA	Consigliere Tesoriere
Diego FONSA	Consigliere
Riccardo FRANCHINI	Consigliere
Maurizio MICHELINI	Consigliere
Domenico MUCCIO PALMA	Consigliere
Mauro NALIN	Consigliere
Giorgia NEBBIA	Consigliere
Roberto ORVIETO	Consigliere
Alessandro PONASSI	Consigliere
Silvio ROSSI	Consigliere
Silvio SAFFIOTI	Consigliere

quadriennio 2009 - 2013

Consiglio dell'Ordine della provincia di Imperia

Domenico PINO	Presidente
Mauro AUSONIO	Segretario
Luca SICCARDI	Tesoriere
Giuseppe ANSELMO	Consigliere
Gianluigi PANCOTTI	Consigliere
Fiorenzo BORRO	Consigliere
Gian Marco RISSO	Consigliere
Fabio RAVERA	Consigliere
Gian Paolo TRUCCHI	Consigliere

quadriennio 2009 - 2013

Consiglio dell'Ordine della provincia di La Spezia

Paolo CARUANA	Presidente
Daniele GUERRIERI	Vice Presidente
Marco FANTON	Segretario
Stefano PASQUALI	Tesoriere
Claudia BEDINI	Consigliere
Stefano FUSI	Consigliere
Giotto MANCINI	Consigliere
Gianluca ORLANDO	Consigliere
Claudio ROCCA	Consigliere
Giuseppe SCIACCA	Consigliere
Gianfranco ZUCCONI	Consigliere

quadriennio 2009 – 2013

Consiglio dell'Ordine della provincia di Savona

Marco GAMINARA	Presidente
Angelo GANDOLFO	Tesoriere
Franca BRIANO	Segretario
Renato ASTESIANO	Consigliere
Nicola BERLEN	Consigliere
Claudio GAGLIOLO	Consigliere
Massimiliano GATTUSO	Consigliere
Elena GIARDINI	Consigliere
Fulvio RICCI	Consigliere
Paolo TARAMASSO	Consigliere
Massimo TORCELLO	Consigliere

2.4 Commissioni consultive dell'Ordine di Genova

Il Consiglio dell'Ordine è affiancato da "Commissioni consultive" costituite secondo specifiche competenze.

Il compiti delle Commissioni sono di fornire consulenza al Consiglio su particolari argomentazioni, fissare incontri con i Colleghi che svolgono le stesse attività professionali, promuovere conferenze, seminari, convegni su temi d'interesse per la categoria.

Al fine di garantire la necessaria autonomia, il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Genova ha stabilito che ogni Commissione sia presieduta da un Presidente, eletto da tutti i componenti, ed affiancata da un Referente nominato dal Consiglio stesso.

Attualmente le Commissioni operanti nell'Ordine di Genova sono le seguenti:

Commissione	Referente in Consiglio
Taratura Parcelle	Dott. Ing. Gianluigi Calzetta
Acustica	Dott. Ing. Marco Sartini
Ambiente	Dott. Ing. Giorgia Nebbia
Attività Civili	Dott. Ing. Giorgio Mozzo Dott. Ing. Mauro Nalin
Dipendenti Pubblici	Dott. Ing. Domenico Muccio Palma
Giovani Ingegneri e Occupazione	Dott. Ing. Roberto Zanardi
Impiantistica ed Energia	Dott. Ing. Roberto Orvieto Dott. Ing. Maurizio Michelini
Dell'Informazione	Dott. Ing. Alessandro Ponassi
Qualità	Dott. Ing. Silvio Rossi
Sicurezza e Grandi Rischi	Dott. Ing. Roberto Zanardi
Tigullio	Dott. Ing. Giorgia Nebbia
Trasporti	Dott. Ing. Marco Sartini
Biomedica e Sanità	Dott. Ing. Domenico Muccio Palma
Ingegneri Triennali	Dott. Ing. Diego Fonsa

Gli altri Ordini hanno costituito commissioni secondo le necessità locali e le esigenze manifestate dagli iscritti.

3. L'Albo Professionale

3.1 Struttura dell'Albo

A seguito di quanto previsto dal recente DPR 5 Giugno 2001 n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", riguardante la riforma dell'Esame di Stato, l'Albo Professionale viene suddiviso in due sezioni.

- Sezione A (Ingegnere con Laurea Specialistica - 5 anni -)
- Sezione B (Ingegnere con Diploma universitario o Laurea di I livello - 3 anni -)

Ciascuna sezione è ulteriormente suddivisa negli stessi settori:

- Settore civile ambientale
- Settore industriale
- Settore dell'informazione

Ciascun Ingegnere potrà esercitare nel settore per il quale ha sostenuto l'Esame di Stato. Gli Ingegneri laureati con l'ordinamento antecedente il DPR 328/2001 devono optare per i settori nei quali vogliono essere iscritti, ma praticamente possono optare e quindi operare in tutti e tre i settori.

3.2 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

I requisiti per essere iscritti nell'Albo degli Ingegneri sono riportati nell'art. 2 della L. 1395/1923, negli art.li 4 e 7 del R.D. 2537/1925, nell'art.2 della L. 897/1935 ed in sintesi:

- avere conseguito la laurea in ingegneria rilasciata da una Università o Politecnico italiano o da Istituto Universitario estero riconosciuto dalle leggi italiane sulla base del principio di reciprocità.
- avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione a seguito del superamento dell'Esame di Stato
- essere residente nella provincia in cui ha sede l'Ordine al quale si richiede l'iscrizione. La circolare 14 Marzo 2000, emessa dal Ministero della Giustizia interpretando l'articolo 16 della Legge 21 Dicembre 1999 n. 526 ha equiparato il domicilio con la residenza: ovvero, per iscriversi ad un Ordine o ad un Collegio di una Provincia è sufficiente eleggere lì il proprio domicilio professionale.
- godere dei diritti civili
- essere di specchiata condotta morale
- non avere subito condanne per reati infamanti

Per quanto si riferisce in genere alle lauree conseguite all'estero, l'art 332 del R.D. 31 Agosto 1933 n. 1592 prevede che le autorità accademiche possono, caso per caso, semprechè trattasi di titoli rilasciati da Istituti Universitari di maggior fama, tenuto conto degli studi compiuti, dichiarare il titolo estero dello stesso valore di quello corrispondente conferito in Italia, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto .

Il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da una università dell'Unione Europea è regolato dal recente D. Lgs. 27 Gennaio 1992 n. 115 "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore sanzionante formazioni professionali di una durata minima di tre anni".

Secondo il citato D. Lgs. occorre che l'interessato inoltri domanda al Ministero della Giustizia corredata della documentazione relativa al titolo da riconoscere.

Il Ministero della Giustizia, rilevata la completezza della documentazione e verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, sentito il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, decreta il riconoscimento del titolo quale abilitante per l'iscrizione in Italia all'Albo degli Ingegneri.

Qualora la natura del titolo non fosse rispondente ai requisiti richiesti, il riconoscimento sarà subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le lauree honoris causa, rilasciate da Università italiane, hanno la stessa validità delle lauree ordinarie (art. 169 R.D. 1592/1933) e quindi, a seguito del superamento dell'Esame di Stato, costituiscono titolo per l'iscrizione all'Albo.

3.3 Titoli professionali

In base alla vigente legislazione: DPR 5 giugno 2001, n. 328 e Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 i titoli spettanti agli ingegneri sono i seguenti:

- Ingegneri in possesso di dottorato di ricerca: Dottore Ingegnere di ricerca
- Ingegneri quinquennali del vecchio e nuovo ordinamento: Dottore Ingegnere Magistrale
- Ingegneri triennali in possesso di diploma universitario: Ingegnere iunior
- Ingegneri triennali in possesso di laurea di I° livello: Dottore Ingegnere iunior

3.4 Obbligatorietà di iscrizione all'Albo

Istituito l'Albo degli Ingegneri tenuto dall'Ordine si correva il rischio che tutto si riducesse ad un puro fatto anagrafico, senza che sussistesse un ben preciso obbligo d'iscrizione da parte di tutti gli ingegneri che esercitano la professione.

Infatti l'art.4 della L. 1395/1923 recita testualmente:

"Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo.

Le pubbliche amministrazioni , quando debbano valersi dell'opera di Ingegneri o di Architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'Albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento"

E' opportuno osservare che, mentre i primi due commi sanciscono che l'Autorità Giudiziaria e le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad affidare incarichi solo agli iscritti nell'Albo, l'ultimo comma prevede delle eccezioni in casi di necessità o utilità.

Tale principio si ritrova nel R.D. 2537/1925 che all' art. 5 comma 2° prevede:

"Soltanto però gli iscritti nell'Albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L. 1395/1923, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art.4 e nell'art. 56 del presente regolamento"

A chiarimento di quando perizie ed incarichi possono essere affidati a non iscritti nell'Albo, interviene l'art. 56 di seguito riportato:

"Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L. 1395/1923, possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'Albo;*
- che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico"*

Successivamente il Legislatore con la Legge 25 Aprile 1938 n. 897, precisa :

"Gli Ingegneri, gli Architetti, i Chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli Agronomi, i Ragionieri, i Periti Agrari, i Periti Industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi Professionali delle rispettive categorie e termine delle disposizioni vigenti"

Viene così definitivamente stabilito che per poter esercitare la professione di Ingegnere, sia in forma autonoma che dipendente, è obbligatorio essere iscritti nell'Albo.

4. Esercizio abusivo della professione

Chi esercita abusivamente una professione, ovvero senza averne i requisiti previsti dalla legge, incorre in sanzioni di carattere penale.

Infatti l'art. 348 del Codice penale prevede che:

"Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire mille a cinquemila"

Il laureato in ingegneria non abilitato, quindi non iscritto all'Albo, qualora compisse atti professionali incorrerebbe nel reato di esercizio abusivo della professione.

Diversa è la posizione del laureato abilitato ma non iscritto all'Albo: i suoi titoli professionali sono in perfetta regola, ma non registrati presso l'Ordine.

In questo caso non si configura il reato di esercizio abusivo della professione, ma gli atti professionali di competenza dell'ingegnere da lui compiuti sono privi di validità e quindi non possono essere accettati sia dal pubblico che dal privato.

5. Giudizi disciplinari

Tra i compiti fondamentali che la legge assegna ai Consigli degli Ordini vi è quello di "Magistratura Professionale".

Il Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537, al CAPO III "Dei giudizi disciplinari", stabilisce in dettaglio le modalità con le quali deve essere condotto il giudizio e le tipologie degli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dell' iscritto.

Innanzitutto l'art 43 definisce il Consiglio dell'Ordine quale soggetto chiamato a reprimere d'ufficio, su ricorso delle parti o su richiesta del Pubblico Ministero gli abusi e le mancanze commesse dagli iscritti durante l'esercizio della professione.

L'art. 44 stabilisce che il Presidente deve assumere le opportune informazioni, verificare i fatti che sono l'oggetto dell'imputazione e quindi udire l'incolpato.

Successivamente il Consiglio, su rapporto del Presidente, decide se vi sia motivo di intraprendere il giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina un relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, cita l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio stesso, in un termine non minore di 15 giorni, per essere sentito e per eventualmente presentare documenti a suo discarico.

Il Consiglio, nel giorno indicato per la discussione, uditi il relatore e l'incolpato, decide le proprie deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

I provvedimenti disciplinari sono definiti all'art. 45:

- Avvertimento
- Censura
- Sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di 6 mesi
- Cancellazione dall'Albo

L'avvertimento, comunicato con lettera dal Presidente su delega del Consiglio, consiste nel dimostrare all'iscritto le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura consiste in una dichiarazione formale delle mancanze e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono sempre notificate tramite Ufficiale Giudiziario.

Leggi particolari possono poi contemplare un periodo di sospensione superiore a sei mesi: ad esempio l'art 2 della legge 28 Febbraio 1985 n.47 sul condono edilizio prevede una sospensione sino a 2 anni.

L'art. 48 stabilisce che le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate dall'iscritto incolpato, innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione.

Il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 1 Ottobre 1948 dettaglia nel merito la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, contro la sentenza di quest'ultimo c'è ancora la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione

Nel caso l'iscritto sia oggetto di condanna a reclusione o detenzione, l'art 46 prevede che il Consiglio dell'Ordine, a seconda delle circostanze, può deliberare la cancellazione dall'Albo o la sospensione.

La sospensione ha comunque sempre luogo quando sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca

Nel caso di avvenuta cancellazione dall'Albo, l'art. 47 prevede la possibilità per l'ingegnere di una nuova iscrizione:

- nel caso , previsto dall'art. 46, abbia ottenuto la riabilitazione
- negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dell'albo

Il DPR 328/2001 al comma 2 dell'art. 4 ed il DPR 169/2005 stabiliscono che i provvedimenti disciplinari vengono adottati esclusivamente dai componenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento; cioè gli iscritti della sez. A dell'albo sono giudicati esclusivamente dai consiglieri della sez. A, mentre gli iscritti alla sez. B sono giudicati esclusivamente dai consiglieri iscritti alla sez. B.

6. Deontologia professionale

Le norme di deontologia professionale non sono stabilite per legge, ma sono emanate dagli Ordini Provinciali, su indicazione del Consiglio Nazionale.

Tutti gli Ingegneri sono obbligati a rispettarle per non incorrere in provvedimenti disciplinari.

In ottemperanza al dettato dell'Articolo 2, comma 3 della Legge 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani), il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova ha provveduto nella seduta del 19/12/06 all'adeguamento del "Codice Deontologico e Norme di attuazione" adottato il 09/11/88. Il Codice deontologico approvato recepisce in toto il testo proposto dal Consiglio Nazionale Ingegneri e da questi approvato nella seduta del 01/12/06. Successivamente detto Codice deontologico è stato aggiornato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 20 dicembre 2007, recepito dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova nella seduta dell'11 gennaio 2008 come richiesto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel corso dell'audizione dell'11 aprile 2007 e del Ministero delle Attività Produttive con nota del 28 giugno 2007. Come proposto dal CNI si è ritenuto opportuno apportare le sole modifiche strettamente necessarie per eliminare le conflittualità con la legge succitata.

I principi fondamentali, sui quali si basa il Codice Deontologico, sono relativi ai rapporti del professionista con l'ordine, con i colleghi, con il committente, con la collettività ed il territorio. Il Codice deontologico e le relative norme di attuazione vengono di seguito riportate:

6.1 Codice Deontologico

1- - PRINCIPI GENERALI

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.
L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.
- 1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
- 1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
- 1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.
- 1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
- 1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2- SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

- 2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
- 2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3- SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI

- 3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

- 3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
- 3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- 3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio dell'Ordine.
- 3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4- SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
- 4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
- 4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.
- 4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c..
- 4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5- SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO

- 5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.
- 5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
- 5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente

sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

- 5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

6- SULLA PUBBLICITA'

- 6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.
- 6.2 Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.
- 6.3 L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

7- SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

- 7.1 I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.
- 7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

8- DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme recepite dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
- 8.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

1 SULLE INCOMPATIBILITÀ

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratico-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

- nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
- nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

2 SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;

- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

3 SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI

- 3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
- 3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
- 3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
 - offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
 - operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
 - attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
 - utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
 - partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
 - abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

4 SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 4.1 L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.
- 4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
- 4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

5 SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO

- 5.1 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

Il presente Codice Deontologico e le relative norme di attuazione sono stati approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova nella seduta dell'11 febbraio 2008 in recepimento del testo approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 20 dicembre 2007 in sostituzione della precedente edizione del 01 dicembre 2006

7. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

7.1 La legislazione del C.N.I.

L'atto di nascita dell'Organismo Centrale risale al R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537, ove all'art. 4 viene sancita l'istituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di una "Commissione Centrale".

Di fatto la Commissione Centrale non ha praticamente avuto modo di funzionare per il sopravvenire della legislazione che faceva confluire gli Ordini Professionali nell'ordinamento corporativo dello Stato Fascista (Legge 3 Aprile 1926, n. 563).

In seguito con il Decreto Legislativo Presidenziale 21 Giugno 1946 n.6 "Modificazione degli ordinamenti professionali", le Commissioni Centrali assumono la denominazione di "Consigli Nazionali", con sede a Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri - C.N.I. - è composto da quindici consiglieri eletti da voti espressi dall'insieme degli Ordini di tutte le Province .

Ciascun Consiglio Provinciale dispone di un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, ma non in senso direttamente proporzionale.

La durata in carica del C.N.I. è di cinque anni dalla data del suo insediamento.

La durata, la composizione del Consiglio Nazionale e le regole per la sua elezione sono contemplate dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

L'ultima elezione del Consiglio Nazionale è avvenuta il 15 novembre 2005 in contemporanea da parte di tutti gli Ordini provinciali.

Le attribuzioni del C.N.I. sono contemplate in vari articoli del R.D. 2537 / 1925 e del D.L. Lgt. 382 / 1944.

I compiti istituzionali sono di magistratura professionale d'appello e di consulenza a ministeri e Commissioni Permanenti nella formulazione di leggi e regolamenti in materia professionale.

L'attività giurisprudenziale del C.N.I. ne costituisce il suo vero potere, comportando l'assunzione di decisioni in relazione a:

- ricorsi sulle elezioni dei Consigli Provinciali
- ricorsi contro deliberazioni di carattere disciplinare formulate dai Consigli Provinciali
- controversie in materia di iscrizione, cancellazione, e riammissione all'Albo
- controversie in materia di revisione dell'Albo

Le deliberazioni del C.N.I. sono operanti a meno di ricorso inoltrato alla Suprema Corte di Cassazione.

Fra C.N.I. e gli Ordini Provinciali non esiste alcun legame gerarchico se non quello relativo alle funzioni di magistratura professionale di seconda istanza, in base alle quali il C.N.I. stesso può emettere decisioni che annullano o modificano deliberazioni emesse dai Consigli Provinciali.

Gli Ordini Provinciali sono tenuti, per legge, ad erogare al C.N.I. un contributo annuale per il suo finanziamento, in relazione al numero d'iscritti

Al di fuori di questi casi non sussiste alcun rapporto gerarchico fra C.N.I. e Ordini Provinciali.

Ciascun Ordine, nel suo ambito, e sempre nel rispetto delle leggi, è sovrano nella sua autonomia gestionale e di giudizio.

7.2 Composizione del C.N.I.

Il Ministero della Giustizia con ordinanza del 04 aprile 2007 ha proclamato eletti per il quinquennio 2007-2012 alla carica di consigliere nazionale, per la sezione A e per la sezione B dell'albo, i seguenti professionisti:

Sez. A

Giovanni ROLANDO	Ordine di	Imperia	Presidente
Alessandro BIDDAU	Ordine di	Cagliari	vice Presidente
Roberto BRANDI	Ordine di	Chieti	Segretario
Carlo DE VUONO	Ordine di	Cosenza	Tesoriere
Giovanni BOSI	Ordine di	Bergamo	
Pietro Ernesto DE FELICE	Ordine di	Napoli	
Ugo Maria GAIA	Ordine di	Alessandria	
Romeo LA PIETRA	Ordine di	Udine	
Giovanni MONTRESOR	Ordine di	Verona	
Sergio POLESE	Ordine di	Latina	
Paolo STEFANELLI	Ordine di	Lecce	
Silvio STRICCHI	Ordine di	Ferrara	
Giuseppe ZIA	Ordine di	L'Aquila	

Sez. B

Antonio PICARDI	Ordine di	Salerno
-----------------	-----------	---------

7.3 Assemblea dei Presidenti degli Ordini

I Presidenti degli Ordini professionali degli Ingegneri si riuniscono periodicamente in Assemblea per discutere i problemi della categoria proponendo al C.N.I. le iniziative più urgenti da intraprendere per l'affermazione della professione di ingegnere.

L'Assemblea dei Presidenti è coordinata da un Comitato di Presidenza così composto:

Presidente	Giuseppe DI NATALE	Ordine di Ragusa
Segretario	Adriano FACIOCCHI	Ordine di Cremona
Membri:	Pietro BALUGANI	Ordine di Modena
	Fabrizio FERRACCI	Ordine di Latina
	Domenico PERRINI	Ordine di Bari

8. Le Federazioni Regionali degli Ordini

Le Federazioni Regionali degli Ordini non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Esse sono state costituite, in quasi tutte le regioni d'Italia, su sollecitazione del C.N.I. .

La "Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Liguria" è stata costituita il 19 Luglio 1975 con l'approvazione dello statuto.

Le principali funzioni delle Federazioni sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale ;
- designare, quando richiesto, propri rappresentanti al C.N.I.;
- promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.

La sede della Federazione è presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova.

Il Consiglio della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria è costituito dai Presidenti dei quattro Ordini provinciali oltre ad un Consigliere per gli Ordini di Imperia, La Spezia e Savona, mentre l'Ordine di Genova oltre al Presidente ha due Consiglieri.

Il Consiglio della Federazione attualmente in carica è il seguente:

Domenico	PINO	(IM)	- Presidente
Riccardo	FRANCHINI	(GE)	- Segretario
Giuseppe	ANSELMO	(IM)	
Francesco	BOERO	(GE)	
Franca	BRIANO	(SV)	
Paolo	CARUANA	(SP)	
Marco	GAMINARA	(SV)	
Claudio	ROCCA	(SP)	
Marco	SARTINI	(GE)	

Secondo lo statuto la presidenza della Federazione viene assunta a rotazione, ogni tre anni, da ciascuno dei quattro Ordini della Liguria.

9. Competenze dell'Ingegnere

Le competenze dell'Ingegnere in campo tecnico, secondo la legislazione vigente, sono pressoché universali, salvo poche eccezioni riservate ad altre professioni.

9.1 Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537, al CAPO IV "Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto"

Art. 51

- Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52

- Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 Giugno 1909 n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53

- Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395.

9.2 Abilitazione dell'ingegnere nelle costruzioni navali

Codice della Navigazione

L'art. 117 precisa che tra il personale tecnico delle costruzioni navali sono compresi gli "Ingegneri Navali"

Regolamento della Navigazione Marittima

L'art. 275 stabilisce un registro d'iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali tenuto dagli uffici di compartimento o di circondario

L'art. 277 prescrive che per essere iscritti nel registro occorre:

- Possedere il titolo di abilitazione alla professione di ingegnere navale
- Aver compiuto 23 anni di età
- Non aver riportato condanna per i reati indicati all'art. 238, n. 4

9.3 Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Sezione "A"

- a) **per il settore "ingegneria civile e ambientale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) **per il settore "ingegneria industriale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) **per il settore "ingegneria dell'informazione"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A le attività ripartite tra i tre settori che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Sezione "B"

- a) **per il settore "ingegneria civile e ambientale"**:
- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
 - 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
 - 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) **per il settore "ingegneria industriale"**:
- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
 - 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
 - 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
- c) **per il settore "ingegneria dell'informazione"**:
- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di

impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

9.4 Campi di attività nella professione dell'ingegnere

<ul style="list-style-type: none"> • PROGETTAZIONE: 	<ul style="list-style-type: none"> - Concorso di idee - Studio di fattibilità - varie fasi di progetto: preliminare, definitivo, esecutivo, di dettaglio, di officina, di montaggio, di come eseguito
<ul style="list-style-type: none"> • DIREZIONE LAVORI: 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo della rispondenza della realizzazione al progetto - Modifiche in corso d'opera in accordo con il progettista
<ul style="list-style-type: none"> • PIANI DI SICUREZZA: 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
<ul style="list-style-type: none"> • COLLAUDO: 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della rispondenza di quanto costruito alle prestazioni previste in specifica ed alle norme di sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> • CONSULENZA: 	<ul style="list-style-type: none"> - Rivolta a Pubbliche Amministrazioni, Aziende Private, Autorità Giudiziaria e cittadini in genere
<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE: 	<ul style="list-style-type: none"> - -Direzione e conduzione di impianti industriali
<ul style="list-style-type: none"> • COMMERCIALE: 	<ul style="list-style-type: none"> - Propaganda e vendita di impianti e prodotti industriali.

Per la realizzazione di un IMPIANTO INDUSTRIALE viene nominato un “PROJECT MANAGER” (Capo Progetto) che presiede il “GRUPPO di LAVORO” costituito da esperti nei vari settori sia tecnici che commerciali e finanziari.

Dopo il Collaudo di un IMPIANTO segue Avviamento e Presa in consegna da parte del committente ed infine la gestione della produzione.

10. Responsabilità dell'Ingegnere

L'Ingegnere, sotto qualsiasi forma eserciti la professione, è comunque responsabile di ogni atto professionale compiuto.

Per responsabilità s'intende l'assunzione di obbligazioni verso altri che si manifestano in:

- obbligazioni di risultati (ad esempio per l'attività di progettazione)
- obbligazioni di mezzi (ad esempio attività di direzione lavori)

La responsabilità può essere di natura civile o di natura penale, a seconda che i reati commessi durante l'esercizio della professione siano in violazione delle disposizioni contemplate nel codice civile o nel codice penale.

La responsabilità civile, che in genere comporta un risarcimento del danno arrecato al contraente o a terzi, raramente è personale (ad es. errore di progettazione) e generalmente ricade sull'azienda, impresa o ente per conto del quale l'Ingegnere viene ad operare, sia come libero professionista, sia come dipendente.

Ovviamente, in quest'ultimo caso, l'azienda potrà rivalersi in tutto o in parte sul professionista stesso.

Ne consegue la necessità di stipulare un'assicurazione a fronte di eventuali danni derivanti dall'attività professionale.

Per quanto concerne la responsabilità penale essa ricade esclusivamente sul professionista che è incorso nel reato.

Escludendo l'intenzionalità (delitto doloso), i reati penali in cui può incorrere l'Ingegnere, durante l'espletamento della propria attività professionale, sono di natura colposa, conseguenza di negligenza, omissioni, imprudenza o imperizia.

Particolarmente esposti a queste ricadute sono sia i liberi professionisti che i dipendenti operanti nelle molteplici attività connesse con la sicurezza.

11. La tariffa professionale

Le **tariffe** che gli ingegneri devono applicare nella fatturazione delle loro prestazioni professionali sono stabilite dalla Legge 2 marzo 1949 n° 143 e successive modificazioni e integrazioni "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", e costituente quindi il "Testo unico della **tariffa degli onorari** per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto".

Gli **onorari**, a seconda della modalità inerenti la loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti quattro tipologie:

- **onorari a percentuale**, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- **onorari a quantità**, ossia in ragione dell'unità di misura;
- **onorari a vacanza**, ossia in ragione del tempo impiegato;
- **onorari a discrezione**, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari non contemplati nella tariffa vengono stabiliti per analogia.

Gli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri sono normalmente valutati a percentuale.

11.1 Onorari a percentuale

L'**art. 12** della Legge definisce le opere per le quali occorre calcolare gli onorari a percentuale, che risultano essere:

- le costruzioni edilizie,
- le costruzioni stradali e ferroviarie,
- le opere idrauliche,
- gli impianti e i servizi industriali,
- le costruzioni meccaniche
- l'elettrotecnica.

L'**art. 14** della legge suddivide le opere in Classi e Categorie, Classi dalla I alla IX, Categorie variabili da a) a g) secondo la Classe.

L'**art. 15** introduce la **TABELLA A** con la determinazione della percentuale in funzione dell'importo dell'opera, nonché della Classe e Categoria.

Gli importi delle opere sono riportati nelle righe della tabella e suddivisi per scaglioni, le Classi e Categorie sono riportate nelle colonne della tabella stessa.

La percentuale risultante è da moltiplicare per l'importo delle opere ai fini dell'ottenimento dell'onorario di base.

L'applicazione della tabella A per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

L'**art. 18** introduce la **TABELLA B**, da applicarsi nel caso in cui le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano ad alcune funzioni parziali.

In tal caso è prevista una maggiorazione del 25% dell'onorario parzialmente determinato.

11.2 Onorari a vacanza

Gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni normali nelle quali il tempo concorre come elemento principale di valutazione e alle quali non sarebbero applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

L'art. 4 della Legge elenca alcune prestazioni particolari da computarsi a vacanza, e definisce inoltre l'importo orario.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi,
- le competenze per trattative con le autorità e i confinanti,
- le pratiche per espropri,
- i convegni informativi e simili,
- le varianti ai progetti di massima,
- il tempo per i viaggi di andata e ritorno quando le voci da retribuirsi a quantità o a percentuale sono da svolgere fuori studio.

11.3 Onorari a discrezione

Gli onorari sono stabiliti a discrezione in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

L'art. 5 della Legge elenca alcune prestazioni specifiche da stabilirsi a discrezione.

In particolare sono da computarsi a discrezione:

- ricerche industriali, commerciali, economiche,
- esperienze, prove, studi di processi di fabbricazione,
- studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana,
- studi di piani regolatori idraulici,
- organizzazione razionale del lavoro,
- perizie estimative,
- giudizi arbitrali,
- collaudi di strutture in cemento armato e carpenteria metallica.

11.4 Spese

In aggiunta all'onorario possono essere conteggiate le spese a rimborso, e la Legge stabilisce agli **articoli 4, 6 e 17** le modalità di applicazione di tali rimborsi.

Nel caso specifico di **onorari** da liquidarsi a **percentuale**, il professionista ha facoltà di essere compensato, relativamente alle spese, con una cifra variabile da 0 a 60% dell'onorario a percentuale.

11.5 Codice Lavori pubblici

Relativamente ai **Lavori pubblici**, gli **onorari a percentuale** sono disciplinati dalla Tariffa Professionale contenuta nel Decreto dei Ministri della Giustizia e dei LL.PP. del 4 aprile 2001, in applicazione dell'art. 17, comma 14 bis della Legge 109/94 e s.m.i.

Vengono mantenute in essere le definizioni di Classi e Categorie dei lavori identificate **dall'art. 14** della Legge n° 143/49, con aggiornamento delle percentuali della **TABELLA A**. Viene ridefinita la **TABELLA B** con i livelli di progettazione previsti dalla Legge 109/94 e dal Regolamento D.P.R. 554/99 (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo),

senza possibilità di maggiorazione nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori .

Vengono introdotti e definiti gli **onorari** per il **coordinamento** in materia di sicurezza nei cantieri, mediante la **TABELLA B2**.

Le aliquote di base sono da applicarsi alle percentuali della tabella A.

Il rimborso delle **spese** e dei compensi accessori è stabilito forfetariamente, univocamente determinato in funzione dell'importo dei lavori.

La percentuale massima è del 30%, per importo dei lavori di 25.000 Euro, la percentuale minima è del 15% per importo dei lavori di 50.000.000 di Euro.

11.6 Osservazioni

Fino all'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Bersani", poi Legge n° 248/2006, gli onorari resi secondo le tariffe professionali costituivano un minimo inderogabile, come sancito dalla Legge 4 Marzo 1958 n. 143; l'unica deroga era ammessa per il lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 comma 12 bis della Legge 155/89 che prevede una riduzione fino al 20% degli onorari.

Attualmente i minimi tariffari sono derogabili sia nei lavori privati che nei lavori pubblici, pur non essendo definitivamente chiusa la questione.

L'orientamento è quello di derogare dai minimi tariffari nel caso di lavori privati, e di mantenere l'inderogabilità nei lavori pubblici, con la riduzione massima del 20%.

12. Forme di esercizio della Professione di Ingegnere

L'Ingegnere può esercitare la professione come:

- Libero Professionista
- Dipendente di Pubbliche Amministrazioni
- Dipendente di Aziende Private
- Docente Universitario
- Docente di Istituti

12.1 Libero Professionista

Il Libero Professionista può esercitare in forma individuale o associato in Società di Professionisti.

L'esercizio individuale è la forma tradizionale di esercizio della professione.

Il Professionista è un lavoratore autonomo e, come tale, personalmente soggetto a tutti gli obblighi di legge connessi all'attività, compresi quelli fiscali, assicurativi e previdenziali propri e relativi ai collaboratori.

Risponde personalmente del proprio operato sotto ogni aspetto di responsabilità civile e penale.

La Società di Professionisti può essere costituita in forma di società di persone, regolata dai Capi II, III, IV del libro V del Codice Civile, oppure in forma di società cooperativa, di cui al capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile.

Le responsabilità derivanti dall'attività tecnica competono personalmente al Socio o ai Soci che eseguono le prestazioni.

Le responsabilità di natura amministrativa ed economica sono regolate dal Codice Civile.

12.2 Raggruppamento temporaneo di Professionisti

Questa forma di esercizio della professione è previsto dalla legge vigente in materia di Lavori Pubblici e trova applicazione solo in tale ambito.

Ha stretta analogia con la corrispondente figura giuridica del raggruppamento temporaneo di imprese associate per l'esecuzione di un'opera.

I Professionisti, singoli o afferenti a società, si associano e conferiscono la rappresentanza legale ad un collega capo gruppo, ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni professionali relative ad una specifica opera.

Gli Ingegneri iscritti agli Albi sono comunque soggetti agli obblighi e alla disciplina comune a tutti gli Ingegneri che fanno parte degli Ordini, anche se operano all'interno di società.

12.3 Dipendente di Pubbliche Amministrazioni

La Professione viene esercitata nell'ambito dell'Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale, Comunale o di Enti Locali.

Vi si accede per concorso pubblico e l'esercizio della Professione si svolge secondo regole stabilite dall'amministrazione nella quale l'Ingegnere viene inquadrato.

Le responsabilità sono quelle generali, ma soprattutto quelle contemplate dalla Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici.

12.4 Dipendente di Aziende Private

Gli Ingegneri dipendenti di Aziende Private possono operare in Società d'Ingegneria, Società Industriali, Imprese di Opere Civili, Aziende Commerciali.

Le Società d'Ingegneria sono società di capitali iscritte nei Registri delle Imprese e sono costituite nelle varie forme previste dal Codice Civile.

Sono obbligate ad avere all'interno un direttore tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto all'Albo.

Anche in questo caso le responsabilità tecniche sono personali, mentre quelle derivanti dall'esercizio societario sono regolate dal Codice Civile.

Nelle Società industriali l'impiego degli Ingegneri è dei più vari: si passa da competenze tecniche a competenze gestionali o commerciali.

Il rapporto di lavoro, sulla base dell'art. 2095 del Codice Civile che prevede la distinzione dei prestatori di lavoro subordinato in operai, impiegati, quadri e dirigenti, è regolato secondo i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Industriali con i Sindacati di Categoria.

L'Ingegnere è inquadrato a partire da un certo livello impiegatizio con possibilità di migliorare nel tempo la sua posizione gerarchica sino alla dirigenza.

Altre forme di assunzione sono quelle di lavoro interinale o con contratto a progetto (a commessa).

Le responsabilità sono conseguenti al posto occupato in azienda.

Non esistono in Italia contratti di lavoro specifici per Ingegneri.

13. L'Esame di Stato

L'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana prescrive un Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. L'Esame di Stato legalizza il titolo di studio ed abilita quindi il soggetto ad esercitare la professione, regolamentando nello stesso tempo il rapporto fra la comunità dei cittadini ed i professionisti.

Ovvero, garantisce alla società le caratteristiche di preparazione e di affidabilità necessarie per poter esercitare correttamente la professione.

Storicamente le prime notizie di una certificazione professionale risalgono alle patenti rilasciate dai Collegi e dalle Libere Organizzazioni di Professionisti, a garanzia delle capacità del professionista, sin dal XVI secolo.

Successivamente la Legislazione Napoleonica introdusse un esame di abilitazione alla professione affidato alle Prefetture.

Di fatto l'Esame di Stato venne introdotto nella Legislazione Italiana con il R.D. 31 Dicembre 1923 n. 2909, regolamentato con il R.D. 26 Giugno 1924 n. 1388 ed inserito nella Legislazione Professionale agli art. 4 e 5 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di Architetto ed Ingegnere).

Dopo gli eventi bellici, l'Esame di Stato , contemplato anche dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, venne ripristinato con la Legge 8 Dicembre 1956 n. 1378 ed il D.M. 9 Settembre 1957.

Il DPR 5 Giugno 2001 n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", prevede alcune novità per lo svolgimento dell'esame di Stato.

■ SEZIONE A

Il candidato per la sezione A (Laureati quinquennali) dell'Albo deve sostenere:

- una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione
- una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale
- una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico

Per gli iscritti ad un settore che richiedano l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione
- una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione

La legge 11 Luglio 2003, n. 170 "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 9 Maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, prevede che:

"I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 Novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, **svolgono le prove degli Esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328 fino alla sessione dell'Esame di Stato dell'anno 2010 (Legge 3 agosto 2009, n.102).**

L'Esame di Stato consisterà in una prova scritta ed una prova orale.

■ SEZIONE B

Il DPR 5 Giugno 2001 n. 328 prevede che il candidato per la sezione B dell'Albo (Diplomati e Laureati triennali) deve sostenere:

- una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione
- una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale
- una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico

Gli iscritti ad un settore che richiedano l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione devono prima conseguire la laurea nel nuovo settore (Ministero della Giustizia 13 ottobre 2008 prot. m_dg.DAG.13/10/2008.0133275.U).

L'esame di Stato è, in questo caso, articolato nelle seguenti prove (art. 48, comma 4 – DPR 328/2001):

- una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione
- una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione

La **Commissione esaminatrice**, nominata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è composta da un Presidente (Professore Universitario) e da quattro membri scelti da terne designate dall'Ordine della Provincia sede di Esami di Stato.

Le terne sono così composte:

1a Terna: Professori Universitari, Ordinari, Straordinari, Associati, o a riposo

2a Terna: Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni Statali

3a e 4a Terna: Professionisti iscritti all'Albo con non meno di 15 anni di lodevole esercizio professionale

14. Bibliografia e riferimenti normativi

- S. Frixia: "Requisiti per l'iscrizione, obbligatorietà, esercizio abusivo, magistratura professionale, poteri e doveri " - Ingegneri della Liguria 5/91
- S. Frixia: "Le competenze professionali" - Ingegneri della Liguria 4/96
- S. Frixia - G. Lombardo: "Modalità e significato della regolamentazione della Professione di Ingegnere negli Stati dell'Unione Europea" - Ingegneri della Liguria 3/96
- S. Frixia: "Il C.N.I. e gli Ordini Provinciali" - Ingegneri della Liguria 5/97
- S. Frixia: "Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere" - Ingegneri della Liguria 4/90
- R. Danovi: "Codice delle Professioni Intellettuiali" Pirola Editore
- G. Modenesi: "La professione di Ingegnere" C.L.U.E. Bologna
- Osservazioni sul DPR 328/2001 - centro Studi del CNI
- Legge 24 Giugno 1923, n. 1395
- R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537
- D.Lgs Luog. 23 Novembre 1944, n.382
- D.M. 4 aprile 2001
- D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328
- Legge 1 Agosto 2002, n. 166
- Legge 11 luglio 2003, n. 170
- D. MIUR 22 ottobre 2004, n. 270
- Legge 31 marzo 2005, n. 43
- Legge 14 maggio 2005, n. 80
- D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
- Legge 17 agosto 2005, n. 168 (conversione D.L. 30 giugno 2005, n. 115)
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione D.L. 4 luglio 2006, n. 223)
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti)
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 352 del 30 ottobre 2006
- Sentenza TAR Veneto del 31 ottobre 2007
- Legge 26 febbraio 2007, n.17

08 giugno 2010

TABELLA A (L. 143/49) *(Onorari a percentuale)*

Importo delle opere (lire)	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART.14												
	Costruzioni edilizie						Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			
	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb	IIIc
250.000	21,4626	26,3683	30,9674	35,5666	67,4538	24,5287	33,4203	38,3260	53,6565	68,9869	53,6565	57,4891	76,6521
500.000	19,9295	24,9886	29,5877	33,8802	58,2556	22,9956	32,1939	30,6608	42,9252	55,1895	42,9252	45,9913	61,3217
1.000.000	18,3965	22,6890	27,4415	31,7340	52,1234	22,0758	29,7410	26,3683	36,7930	49,0573	36,7930	39,2459	52,1234
2.500.000	15,3304	18,8564	23,6088	27,5948	44,4582	19,9295	25,4485	19,9295	27,9014	36,7930	27,9014	29,8943	40,7789
5.000.000	13,1842	15,3304	19,9295	24,5287	39,8591	17,7833	21,4626	15,3304	22,0758	29,4344	21,4626	22,9956	31,8873
10.000.000	11,0379	13,1842	17,1701	22,0758	35,2600	15,6370	18,3965	12,2643	17,1701	22,6890	17,1701	18,3965	24,5287
15.000.000	10,7313	13,0309	16,8635	21,4626	32,1939	14,5639	16,8635	11,4978	16,0969	20,6961	16,0969	17,3234	23,3022
20.000.000	9,9648	12,7242	16,0969	20,6961	30,6608	13,7974	16,0969	10,7313	15,0238	19,3163	15,0238	16,0969	21,4626
30.000.000	9,6582	12,2643	15,3304	19,3163	27,5948	13,0309	15,3304	9,9648	13,9507	17,9366	13,9507	15,0238	19,9295
40.000.000	9,1983	11,4978	14,5639	19,0097	26,0617	12,2643	14,5639	9,1983	12,8776	16,5569	12,8776	13,7974	18,3965
50.000.000	8,8916	10,7313	13,7974	18,3965	24,5287	11,4978	13,7974	8,7383	12,2643	15,7903	12,2643	13,1842	17,4767
100.000.000	7,6652	9,1983	12,2643	15,3304	21,4626	9,9648	12,2643	7,6652	9,1983	13,7974	10,7313	11,4978	15,3304
150.000.000	6,7454	7,9718	11,0379	13,3375	19,0097	8,7383	11,0379	6,7454	7,6652	11,9577	9,3516	9,9648	13,4908
200.000.000	6,1322	7,3586	9,9648	11,8044	16,8635	7,8185	9,9648	5,9789	6,4388	10,1181	8,1251	8,7383	11,9577
250.000.000	5,8256	6,7454	9,0449	10,5780	15,0238	7,2053	9,0449	5,3656	6,2855	8,5850	7,2053	7,8185	10,7313
300.000.000	5,5190	6,4388	8,2784	9,6582	13,4908	6,5921	8,2784	4,9057	5,6723	7,3586	6,5921	7,2053	9,8115
400.000.000	5,2123	6,1322	7,2053	8,5850	11,6511	5,9789	7,0520	4,2925	4,9057	6,1322	5,6723	6,2855	8,5850
500.000.000	5,0590	5,8256	6,4388	7,9718	10,4247	5,5190	6,4388	3,8326	4,5991	5,2123	5,0590	5,6723	7,6652
600.000.000	4,8335	5,7993	6,1628	7,6192	9,9648	5,2737	6,1563	3,6640	4,3955	4,9824	4,8335	5,4226	7,3279
700.000.000	4,6648	5,6000	5,9482	7,3630	9,6319	5,0985	5,9482	3,5413	4,2487	4,8159	4,6648	5,2386	7,0827
800.000.000	4,5378	5,4445	5,7686	7,1396	9,3384	4,9452	5,7664	3,4340	4,1195	4,6692	4,5378	5,0787	6,8680
900.000.000	4,4152	5,2978	5,6197	6,9600	9,0997	4,8159	5,6197	3,3442	4,0122	4,5488	4,4152	4,9517	6,6884
1.000.000.000	4,3692	5,2430	5,5540	6,8790	8,9946	4,7612	5,5540	3,3070	3,9662	4,4962	4,3692	4,8926	6,6118
1.500.000.000	4,0319	4,8378	5,1291	6,3512	8,3091	4,3955	5,1313	3,0529	3,6640	4,1545	4,0319	4,5181	6,1059
2.000.000.000	3,8326	4,5991	4,8795	6,0402	7,8995	4,1808	4,8795	2,9018	3,4844	3,9509	3,8326	4,2969	5,8102
3.000.000.000	3,5260	4,2312	4,5247	5,6044	7,3279	3,8786	4,5247	2,6938	3,2303	3,6640	3,5260	3,9859	5,3854
4.000.000.000	3,3617	4,0363	4,2794	5,2978	6,9315	3,6684	4,2794	2,5470	3,0551	3,4647	3,3617	3,7713	5,0941
5.000.000.000	3,2194	3,8633	4,1020	5,0766	6,6403	3,5129	4,1020	2,4397	2,9281	3,3201	3,2194	3,6114	4,8795
oltre	2,6828	3,2194	3,4183	4,2305	5,5336	2,9274	3,4183	2,0331	2,4401	2,7668	2,6828	3,0095	4,0662

TABELLA A (L. 143/49) *(Onorari a percentuale)*

Importo delle opere (lire)	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART.14												
	Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	IVa	IVb	IVc	V	VIa	VIb	VIIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
250.000	45,9913	38,3260	30,6608	61,3217	18,7031	23,6088	21,4626	24,5287	26,3683	26,3683	24,5287	30,9674	35,7505
500.000	36,7930	30,6608	24,5287	45,9913	17,6300	22,6890	19,9295	23,4555	24,9886	24,9886	23,4555	29,4344	33,8802
1.000.000	30,6608	25,7551	20,8494	38,3260	15,7903	20,6961	17,7833	19,9295	22,6890	22,6890	19,9295	27,4415	31,7340
2.500.000	23,9155	19,9295	15,9436	30,0476	12,4176	17,3234	14,2573	15,6370	18,8564	18,8564	15,6370	22,9956	27,1348
5.000.000	18,3965	15,3304	12,2643	21,1558	10,2714	14,4106	11,0379	13,4908	15,9436	15,1771	12,2643	19,0097	22,6890
10.000.000	14,7172	12,2643	9,8115	15,3304	9,1983	13,3375	9,1983	10,4247	13,1842	13,1842	10,2714	17,1701	20,2362
15.000.000	13,7974	11,4978	9,1983	12,8776	8,7383	12,7242	8,7383	9,6582	12,5709	12,5709	9,6582	15,6370	19,3163
20.000.000	12,8776	10,7313	8,5850	12,2643	8,4317	12,2643	8,4317	9,1983	11,9577	11,9577	9,1983	15,3304	18,7031
30.000.000	11,9577	9,9648	7,9718	11,3445	7,6652	11,6511	7,6652	8,5850	10,8846	10,8846	8,5850	14,7172	17,4767
40.000.000	11,0379	9,1983	7,3586	---	6,8987	11,0379	6,8987	7,9718	9,9648	9,9648	7,9718	14,1040	16,4035
50.000.000	10,4247	8,7383	7,0520	9,5049	6,1322	10,4247	6,1322	7,3586	9,1983	9,1983	7,3586	13,4908	15,3304
100.000.000	9,1983	7,6652	6,1322	6,8987	4,5991	8,4317	4,5991	5,3656	6,1322	7,6652	5,8256	10,4247	12,2643
150.000.000	8,4317	6,7454	5,5190	---	4,2925	7,6652	4,2925	---	---	6,4388	5,2123	8,8916	10,2714
200.000.000	7,8185	6,1322	5,0590	4,5991	4,1392	7,3586	4,1392	---	---	6,1322	4,9057	8,2784	9,6582
250.000.000	7,3586	5,8256	4,7524	---	3,9859	7,0520	3,9859	---	---	5,8256	4,5991	7,8185	9,0449
300.000.000	7,0520	5,5190	4,4458	---	3,8326	6,7454	3,8326	4,5991	5,2123	5,5190	4,2925	7,3586	8,7383
400.000.000	6,7454	5,2123	4,2925	---	3,6793	6,4388	3,6793	---	---	5,2123	3,9859	7,0520	8,4317
500.000.000	6,4388	4,9057	4,1392	---	3,5260	6,1322	3,5260	4,4458	5,0590	5,0590	3,6793	6,7454	8,1251
600.000.000	6,1563	4,6911	3,9552	---	3,4844	5,9657	3,4340	4,3845	5,0087	4,8335	3,5807	6,4103	7,9105
700.000.000	5,9482	4,5312	3,8217	---	3,4669	5,8563	3,4034	4,3232	4,9408	4,6714	3,4647	6,1979	7,5426
800.000.000	5,7664	4,3955	3,7056	---	3,4537	5,7445	3,2500	4,2619	4,8685	4,5334	3,3464	5,9898	7,2973
900.000.000	5,6197	4,2816	3,6114	---	3,4143	5,6306	3,2194	4,2005	4,8006	4,4174	3,2084	5,7511	7,0520
1.000.000.000	5,5540	4,2334	3,5720	---	3,3990	5,4730	3,1887	4,1392	4,7261	4,3648	3,1624	5,6569	6,7563
1.500.000.000	5,1313	3,9093	3,2982	---	3,2303	4,8094	3,0354	4,0472	4,6232	4,0319	2,7770	4,9714	6,6578
2.000.000.000	4,8795	3,7187	3,1362	---	3,1165	4,4480	2,8821	3,9246	4,4809	3,8326	2,5229	4,5115	5,8497
3.000.000.000	4,5247	3,4493	2,9084	---	3,0814	4,3495	2,7288	3,7406	4,2728	3,5567	2,4069	4,3100	5,3087
4.000.000.000	4,2794	3,2610	2,7485	---	3,0048	4,2925	2,6368	3,5567	4,0648	3,3617	2,3937	4,2925	5,0634
5.000.000.000	4,1020	3,1230	2,6368	---	2,9478	4,2356	2,5142	3,3727	3,8501	3,2216	2,3696	4,2421	5,0284
oltre	3,4183	2,6025	2,1974	---	2,4565	3,5296	2,0952	2,8106	3,2084	2,6846	1,9747	3,5351	4,1903

TABELLA B (L. 143/49) *(Onorari a percentuale)*

PRESTAZIONI PARZIALI	Classi e cat. delle opere secondo l'elencazione dell'articolo 14									
	I a-b-c-d	I e	I f-g	II - III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a) progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04 - 0,07	0,10	0,07
b) preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01 - 0,02	0,03	0,03
c) progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15 - 0,12	0,15	0,20
d) preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05 - 0,04	0,05	0,05
e) particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
f) capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	–	0,08	0,10	0,10	0,10
g) direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
h) prove di officina	–	–	–	–	–	0,12	–	–	–	–
i) assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
l) liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	–	0,15	0,15	0,15	0,05

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
“Legislazione e deontologia nella professione di Ingegnere”

TABELLA A (DM 04/04/2001) – “ESEMPLIFICAZIONE PER SCAGLIONI DI IMPORTO LAVORI” *(Codice Lavori pubblici)*

Importo	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	Ila	Ilb	Ilc	IIla	IIlb	IIlc
50.000.000	12,4559	14,727	18,9434	24,9135	32,6375	15,3963	20,1015	11,7778	14,3803	21,2001	16,4889	17,7554	23,5555
100.000.000	10,2062	12,1693	15,2435	19,8827	25,8395	12,39	15,9212	9,3483	11,3862	16,1865	12,9789	14,0565	18,6966
150.000.000	9,1297	10,9355	13,4903	17,5121	22,6612	10,9689	13,9662	8,2105	9,9863	13,899	11,3443	12,3273	16,421
200.000.000	8,4564	10,1599	12,4005	16,0435	20,702	10,0868	12,7608	7,5084	9,1233	12,5101	10,339	11,2613	15,0167
250.000.000	7,9804	9,6096	11,6335	15,0126	19,3315	9,4667	11,9176	7,0169	8,5196	11,5494	9,6372	10,5156	14,0337
300.000.000	7,619	9,1906	11,0534	14,2344	18,3	8,9981	11,2829	6,6467	8,0652	10,8327	9,1096	9,9544	13,2933
400.000.000	7,0953	8,5813	10,216	13,1137	16,8193	8,3223	10,3716	6,1149	7,4129	9,8143	8,3536	9,1488	12,2298
500.000.000	6,725	8,149	9,6266	12,3269	15,7836	7,8473	9,7342	5,7427	6,9567	9,1099	7,8258	8,5853	11,4853
600.000.000	6,444	7,8198	9,1809	11,7331	15,004	7,4883	9,2543	5,4623	6,6132	8,5843	7,429	8,1612	10,9246
700.000.000	6,2204	7,5573	8,8274	11,2629	14,3883	7,2037	8,8752	5,2407	6,342	8,1722	7,116	7,8262	10,4815
800.000.000	6,0366	7,3411	8,5374	10,8778	13,885	6,9705	8,5654	5,0596	6,1202	7,8375	6,8604	7,5524	10,1191
900.000.000	5,8817	7,1585	8,2936	10,5544	13,4631	6,7745	8,3056	4,9076	5,9344	7,5584	6,6463	7,3229	9,8152
1.000.000.000	5,7486	7,0014	8,0846	10,2774	13,1023	6,6066	8,0835	4,7777	5,7754	7,321	6,4634	7,1266	9,5553
1.500.000.000	5,2814	6,4479	7,3539	9,3117	11,8487	6,0201	7,3115	4,3257	5,2231	6,5048	5,8289	6,4446	8,6514
2.000.000.000	4,9891	6,0999	6,8997	8,7134	11,0759	5,6561	6,8355	4,0468	4,8826	6,0092	5,4387	6,0242	8,0936
3.000.000.000	4,6257	5,665	6,3383	7,9764	10,1285	5,2067	6,2519	3,7045	4,4652	5,4107	4,9615	5,5088	7,4091
4.000.000.000	4,3984	5,3917	5,9893	7,5198	9,5444	4,9278	5,8921	3,4933	4,2078	5,0474	4,6681	5,1911	6,9866
5.000.000.000	4,2377	5,1977	5,7437	7,1993	9,1359	4,7318	5,6403	3,3455	4,0278	4,796	4,4632	4,9689	6,6909
10.000.000.000	3,8139	4,6828	5,101	6,3644	8,0783	4,2197	4,9885	2,9621	3,5618	4,1578	3,9344	4,3936	5,9243
15.000.000.000	3,6111	4,4345	4,7965	5,9709	7,5838	3,9777	4,6837	2,7826	3,3439	3,8665	3,6881	4,1246	5,5652
20.000.000.000	3,4842	4,2784	4,6072	5,7272	7,279	3,8275	4,4957	2,6718	3,2095	3,6897	3,5367	3,9588	5,3437
30.000.000.000	3,3265	4,0833	4,3732	5,4269	6,9053	3,642	4,2653	2,5359	3,0448	3,4762	3,3515	3,7555	5,0718
40.000.000.000	3,2278	3,9606	4,2277	5,2409	6,675	3,5269	4,1232	2,452	2,9433	3,3465	3,2376	3,6302	4,904
50.000.000.000	3,158	3,8736	4,1254	5,1103	6,5139	3,446	4,0238	2,3933	2,8723	3,2568	3,1581	3,5426	4,7865
70.000.000.000	3,063	3,7545	3,9865	4,9338	6,2968	3,3364	3,8899	2,3141	2,7766	3,1375	3,0511	3,4245	4,6281
100.000.000.000	2,9741	3,6426	3,8575	4,7702	6,0967	3,2347	3,7664	2,241	2,6884	3,0291	2,9528	3,3157	4,482

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
“Legislazione e deontologia nella professione di Ingegnere”

TABELLA A (DM 04/04/2001) – “ESEMPLIFICAZIONE PER SCAGLIONI DI IMPORTO LAVORI” *(Codice Lavori pubblici)*

Importo	IVa	IVb	IVc	V	Via	Vib	VIIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
50.000.000	14,1333	11,7778	9,4222	12,4690	7,9619	13,7643	8,1897	9,5883	11,9985	12,8705	10,1459	17,3828	20,6537
100.000.000	11,7798	9,6868	7,8110	9,6566	6,8832	11,5724	6,8832	8,2251	10,1512	10,4969	8,1922	14,1249	16,7769
150.000.000	10,6403	8,6836	7,0339	8,3761	6,3473	10,5048	6,2470	7,5517	9,2475	9,3647	7,2666	12,5748	14,9327
200.000.000	9,9224	8,0551	6,5454	7,5997	6,0041	9,8296	5,8446	7,1220	8,6744	8,6579	6,6913	11,6086	13,7835
250.000.000	9,4122	7,6103	6,1987	7,0632	5,7573	9,3484	5,5579	6,8137	8,2651	8,1590	6,2864	10,9274	12,9732
300.000.000	9,0232	7,2724	5,9349	6,6632	5,5674	8,9807	5,3389	6,5770	7,9519	7,7807	5,9802	10,4113	12,3595
400.000.000	8,4566	6,7820	5,5511	6,0954	5,2877	8,4439	5,0191	6,2292	7,4937	7,2331	5,5381	9,6651	11,4721
500.000.000	8,0539	6,4349	5,2788	5,7030	5,0866	8,0612	4,7912	5,9798	7,1665	6,8465	5,2271	9,1389	10,8465
600.000.000	7,7469	6,1712	5,0715	5,4105	4,9318	7,7689	4,6171	5,7882	6,9161	6,5534	4,9918	8,7403	10,3726
700.000.000	7,5018	5,9613	4,9062	5,1812	4,8073	7,5351	4,4779	5,6343	6,7156	6,3205	4,8052	8,4238	9,9963
800.000.000	7,2998	5,7886	4,7700	4,9952	4,7039	7,3420	4,3629	5,5067	6,5498	6,1292	4,6522	8,1640	9,6874
900.000.000	7,1290	5,6429	4,6550	4,8401	4,6161	7,1786	4,2656	5,3985	6,4094	5,9680	4,5236	7,9453	9,4274
1.000.000.000	6,9820	5,5177	4,5561	4,7082	4,5400	7,0378	4,1817	5,3048	6,2882	5,8297	4,4132	7,7576	9,2043
1.500.000.000	6,4630	5,0777	4,2075		4,2685	6,5393	3,8850	4,9714	5,8585	5,3446	4,0277	7,1003	8,4231
2.000.000.000	6,1360	4,8021	3,9884		4,0946	6,2240	3,6973	4,7587	5,5861	5,0418	3,7880	6,6906	7,9363
3.000.000.000	5,7264	4,4587	3,7145		3,8733	5,8276	3,4614	4,4888	5,2425	4,6660	3,4918	6,1830	7,3331
4.000.000.000	5,4683	4,2436	3,5424		3,7317	5,5769	3,3122	4,3166	5,0247	4,4314	3,3076	5,8666	6,9572
5.000.000.000	5,2849	4,0914	3,4203		3,6298	5,3982	3,2059	4,1931	4,8691	4,2658	3,1781	5,6435	6,6922
10.000.000.000	4,7967	3,6891	3,0961		3,3528	4,9203	2,9216	3,8590	4,4515	3,8302	2,8391	5,0578	5,9966
15.000.000.000	4,5603	3,4961	2,9397		3,2152	4,6875	2,7831	3,6939	4,2472	3,6224	2,6784	4,7791	5,6657
20.000.000.000	4,4114	3,3752	2,8414		3,1272	4,5403	2,6956	3,5885	4,1176	3,4927	2,5786	4,6054	5,4595
30.000.000.000	4,2248	3,2246	2,7186		3,0150	4,3552	2,5855	3,4549	3,9543	3,3317	2,4552	4,3901	5,2040
40.000.000.000	4,1073	3,1302	2,6414		2,9432	4,2382	2,5159	3,3697	3,8507	3,2312	2,3785	4,2559	5,0448
50.000.000.000	4,0238	3,0635	2,5866		2,8916	4,1548	2,4663	3,3085	3,7768	3,1602	2,3245	4,1613	4,9325
70.000.000.000	3,9093	2,9723	2,5116		2,8199	4,0400	2,3981	3,2239	3,6748	3,0637	2,2513	4,0328	4,7800
100.000.000.000	3,8014	2,8870	2,4412		2,7513	3,9316	2,3337	3,1431	3,5782	2,9736	2,1833	3,9130	4,6379

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
 “Legislazione e deontologia nella professione di Ingegnere”

TABELLA B (DM 04/04/2001) – ALIQUOTE BASE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (Codice Lavori pubblici)

Fasi	Descrizione prestazioni parziali	I a-b-c-d	I e	I f	I g	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
PROGETTO PRELIMINARE	A - Relazioni, planimetrie, schemi grafici	0,09	0,10	0,07	0,07	0,11	0,11	0,07	0,11	0,08	0,07	0,07	0,10
	B - Calcolo sommario spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Totale parziale		0,10	0,11	0,08	0,08	0,12	0,12	0,08	0,12	0,09	0,08	0,08	0,11
PROGETTO DEFINITIVO	C - Relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni	0,23	0,27	0,16	0,16	0,26	0,16	0,20	0,22	0,22	0,20	0,15	0,24
	D - Disciplinare elementi tecnici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	E - Computo metrico estimativo, quadro economico	0,07	0,07	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06
Totale parziale		0,31	0,35	0,21	0,21	0,34	0,26	0,27	0,27	0,29	0,26	0,23	0,31
PROGETTO ESECUTIVO	F - Relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	0,05	0,06	0,16	0,16	0,04	0,15	0,04	0,06	0,04	0,04	0,10	0,06
	G - Particolari costruttivi e decorativi	0,13	0,15	0,05	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10	0,08	0,07	0,05	0,12
	H - Computo metrico estimativo definitivo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03
	I - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Totale parziale		0,24	0,27	0,26	0,26	0,19	0,27	0,15	0,21	0,17	0,16	0,24	0,23
DIREZIONE DEI LAVORI	L – Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	0,24	0,42	0,42	0,32	0,32	0,45	0,38	0,42	0,45	0,42	0,32
	L1 - Liquidazione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
Totale parziale		0,35	0,27	0,45	0,45	0,35	0,35	0,50	0,40	0,45	0,50	0,45	0,35
Totale complessivo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

TABELLA B2 (DM 04/04/2001) – ONORARIO PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI (Codice Lavori pubblici)

Fasi	Aliquote di base (*)	Incrementi			Maggiorazioni per fattori di rischio										Onorario minimo
		Edifici soggetti a vincolo	Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b	Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dai procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione	Lavori che espongono al rischio di annegamento	Lavori sotterranei	Lavori subaquei	Lavori in cassoni	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti	
PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI	0,0200				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	400.000
RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTO	0,0325				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	500.000
RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	0,0175				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	500.000
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	0,1500	15%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	1.500.000
COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	0,2500	15%	25%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	2.500.000
Totale complessivo aliquote	0,4700														
Note	(*) Da applicarsi alle percentuali di tabella A														
	Gli incrementi si applicano alle aliquote base e non si moltiplicano fra loro. Le maggiorazioni si applicano singolarmente sull'onorario base eventualmente incrementato														